

ACCORDO QUADRO NAZIONALE

per la proroga del ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga
ex art. 22, 22 ter e 22 quater d.l. 18/2020 dopo le modifiche apportate dai d.l. 34/2020 e 52/2020

Il presente verbale di avvenuta consultazione è redatto e sottoscritto telematicamente secondo quanto previsto dal Decreto Legge 18/2020 in tema di procedure semplificate per il ricorso agli ammortizzatori sociali a fronte dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del c.d. "coronavirus" COVID-19

Il giorno 19 giugno 2020, è stata raggiunta la presente intesa:

- per la Retail Food S.r.l., con sede in Roma (RM), Via Vicenza n. 5, 00185 C.F. 08469981008, in persona del Dott. Nicolò Marzotto (di seguito denominata "la Società" e/o l'Azienda);
- per la Segreteria Nazionale di FILCAMS CGIL e anche per le articolazioni territoriali della medesima organizzazione coinvolte nella procedura, il sig. Luca De Zolt;
- per la Segreteria Nazionale di FISASCAT-CISL e anche per le articolazioni territoriali della medesima organizzazione coinvolte nella procedura, il sig. Salvo Carofratello;
- per la Segreteria Nazionale di UILTUCS e anche per le articolazioni territoriali della medesima organizzazione coinvolte nella procedura, il sig. Paolo Proietti;
(di seguito "le OO.SS. o le Organizzazioni Sindacali" e, unitamente alla Società e alle Associazioni Datoriali, le "Parti")

per la sottoscrizione di un unico accordo quadro nazionale volto a determinare le condizioni di presentazione della domanda di CIGD-Covid19 ex art. 22, 22 ter e 22 quater d.l. 18/2020 dopo le modifiche apportate dal d.l. 34/2020 e dal d.l. 54/2020, in modo da prorogare di ulteriori cinque + quattro settimane il trattamento convenuto con accordo *inter partes* del 10 aprile 2020,

premesse che

- a) la Società è esercente l'attività di *Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari* (con Codice ATECO 47.11.40, Codice Ditta INAIL 14793728/95 e Pos. Ass.va 92719078/58),
- b) la Società applica il CCNL per i Pubblici Esercizi.
- c) la Società occupa complessivamente n. 137 dipendenti – (Allegato A e gestisce unità operative dislocate su n. 7, Regioni (Lombardia, Veneto, Campania, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana) come da schema riassuntivo che si allega ex Allegato B.

e considerato che

- d) a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 e in seguito alle limitazioni dell'attività produttive determinate dalla normazione d'urgenza statale e regionale (imposte, a partire dal d.l. 6/2020, dai DPCM 8-9 marzo 2020 e poi estese fino alla sospensione delle attività non essenziali di cui al DPCM 22 marzo 2020), a far data dal 2 marzo 2020 per le unità produttive di Lombardia, Veneto ed Emilia e dal 16 marzo per tutte le altre, la Società si è trovata costretta prima a ridurre e poi a sospendere la propria attività.
- e) la Società, al fine di arginare i possibili pregiudizi alla sostenibilità aziendale e ai livelli occupazionali attualmente in forza, ha così avviato l'iter per far accedere i propri lavoratori interessati dalla predetta riduzione/sospensione d'orario di lavoro agli ammortizzatori sociali con causale «Emergenza COVID-19 Nazionale» di cui al d.l. 18/2020;
- f) in particolare, considerato che la Società è inquadrata nel settore Terziario e non ha accesso alle prestazioni garantite della CIGO, del FIS e dei Fondi di solidarietà Bilaterali, la stessa ha avviato l'iter per richiedere l'accesso al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con



RETAIL FOOD SRL
VIA VICENZA 5/A
00185 ROMA
P.I. 08469981008


causale «Emergenza COVID-19 Nazionale» di cui all'art. 22 d.l. 18/2020 (la «CIGD-Covid19»), invitando con comunicazione via pec del 25 marzo 2020 le Segreterie Nazionali di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS e le loro articolazioni territoriali competenti (le «OO.SS») ad avviare un confronto volto alla conclusione dell'accordo sindacale richiesto dall'art. 22 d.l. 18/2020 per l'accesso al trattamento di CIGD-Covid19;

g) a tal fine – considerato che (i) la Società opera in più di cinque regioni sul territorio nazionale (e che, dunque, a norma del D.I. del 24 marzo 2020, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate secondo le modalità di cui all'art. 22 co. 1 d.l. 18/2020), che (ii) le singole Regioni in cui la Società opera hanno raggiunto con le Parti Sociali separati Accordi Quadro per disciplinare le modalità di accesso al trattamento di Cassa Integrazione in Deroga, con discipline tra loro non sempre omogenee, che (iv) per le unità produttive della Società site nelle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto la cui attività sia stata pregiudicata dall'emergenza sanitaria risultava all'epoca esperibile la richiesta di Cassa Integrazione in Deroga a norma del d.l. 9/2020 – la Società e le Segreterie Nazionali di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS hanno sottoscritto l'«Accordo Quadro Nazionale» con il quale veniva convenuto il ricorso al trattamento di CIGD-Covid19 per tutta la forza lavoro della Società, con riduzione dell'attività lavorativa fino a un massimo di «zero ore», per i seguenti periodi:

- i) dal 2 marzo 2020 al 15 marzo 2020, con causale «Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020», e dal 16 marzo 2020 al 16 maggio 2020, con causale «Emergenza COVID-19 Nazionale» (e quindi complessivamente per 3+9=12 settimane), per le unità locali collocate in Lombardia, Veneto ed Emilia.
- ii) dal 16 marzo 2020 e durata di 9 settimane (quindi fino al prossimo 16 maggio 2020) per tutte le altre unità collocate in Campania, Lazio, Piemonte e Toscana.

e rilevato altresì che

- b) l'art. 22 co. 8 quater d.l. 18/2020 ha eliminato i vincoli temporali della fruizione delle 4 settimane di CIGD-Covid19 introdotte dal d.l. 9/2020 per i datori di lavoro con sedi in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, richieste dalla Società per sole 2 settimane con l'accordo del 10 aprile 2020;
- i) con l'art. 70 co. 1 d.l. 34/2020 del 19 maggio 2020 è stato modificato, tra l'altro, il 1° comma dell'art. 22 d.l. 18/2020, prevedendo per quanto qui interessa che le originarie massimo “*nove settimane* [di CIGD-Covid19 previste] *per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, [risultano] incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater*”;
- j) con l'art. 1 d.l. 52/2020 del 16 giugno 2020 è stata nuovamente modificata di cui agli artt. da 19 a 22 d.l. 18/2020, disponendo in particolare che “*esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020*”, purché entro le stesse siano fruito entro il prossimo 31 ottobre 2020;
- k) il 17 maggio 2020 la Società ha esaurito le settimane di trattamento CIGD-Covid19 autorizzate in seguito all'accordo del 10 aprile 2020 per tutte le proprie unità operative;
- l) dato che l'attività della Società risulta tuttora pesantemente ridotta (sia a causa della generalizzata contrazione dei consumi sia, specialmente, in ragione delle limitazioni imposte alle attività



DETAIL FOOD SRL
VIA VICENZA S/A
00185 ROMA
P.I. 08469981008




commerciali dalla normativa emergenziale) e al fine di arginare i possibili pregiudizi alla sostenibilità aziendale e ai livelli occupazionali attualmente in forza, con informativa datata 3 giugno 2020 la Società ha comunicato alle OO.SS. competenti la propria volontà di prorogare il trattamento di CIGD-Covid19 (autorizzato in seguito all'Accordo Quadro Nazionale del 10 aprile 2020) nei limiti e nei termini introdotti dal d.l. 34/2020;

- m) è interesse delle Parti definire a livello nazionale, con efficacia anche a livello territoriali, le condizioni generali per la domanda di proroga del trattamento di CIGD-Covid19 per i dipendenti occupati presso tutte le unità produttive della Società site sul territorio nazionale.

In considerazione di quanto precede, dopo un'ulteriore disamina delle motivazioni che hanno portato la direzione aziendale ad avviare l'iter per la proroga del ricorso al trattamento di integrazione della Cassa Integrazione in Deroga di cui all'art. 22 d.l. 18/2020 così come modificato dal d.l. 34/2020 e dal d.l. 52/2020, le Parti

convengono che

1. quanto sopra premesso, considerato e rilevato costituisce parte integrante del presente Accordo.
2. la riduzione dell'attività aziendale è ancora riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al rispetto della conseguente normazione d'urgenza a livello statale e regionale e, pertanto, il ricorso all'ammortizzatore sociale risulta ancora ascrivibile alla causale «Emergenza COVID Nazionale»;
3. al fine di salvaguardare l'occupazione e il reddito dei lavoratori a fronte dello stato di crisi in atto, premesso quanto specificato alla lett. f) delle Premesse e ribadito alla lett. k), risulta possibile l'accesso alla prestazione della Cassa Integrazione in Deroga per integrare le ore di lavoro non lavorate dai dipendenti della Società.
4. il trattamento di CIGD-Covid19 riguarderà, sul territorio nazionale, un numero massimo di 137 dipendenti, ovverosia tutto il personale alle dipendenze della Società alla data del 25 marzo 2020 e ancora in forza, come da elenco allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante della presente.
5. il trattamento di CIGD-Covid19 sarà richiesto per le ore non lavorate dai predetti lavoratori, tenuto conto che la riduzione dell'orario di lavoro di ciascun lavoratore potrà arrivare fino a un massimo di "zero" ore.
6. per le unità produttive di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il trattamento di CIGD-Covid19 oggetto del presente accordo è così precisato:
 - i) dal 18 maggio 2020 al 31 maggio 2020 verranno utilizzate le due settimane di CIGD-Covid19 che residuano di quelle originariamente concesse dal d.l. 9/2020, ora fruibili a norma dell'art. 22 co. 8 quater d.l. 18/2020 entro il 31 agosto 2020;
 - ii) dal 1° giugno 2020 al 5 luglio 2020 (o comunque entro il 31 agosto 2020) verranno utilizzate le 5 settimane di CIGD-Covid19 concesse in proroga a norma degli artt. 22 e ss. d.l. 18/2020 così come modificati dal d.l. 34/2020;
 - iii) dal 6 luglio 2020 (o comunque dalla successiva data di integrale fruizione del trattamento di cui al punto 6.ii)) fino al massimo al 31 ottobre 2020 verranno utilizzate le ulteriori quattro settimane di cui agli artt. 22 e ss. d.l. 18/2020 così come modificati e precisati dal d.l. 52/2020.
7. per le unità produttive di Campania, Lazio, Piemonte e Toscana il trattamento di CIGD-Covid19 oggetto del presente accordo è così precisato:
 - i) dal 18 maggio 2020 al 21 giugno 2020 (o comunque entro il 31 agosto 2020) verranno utilizzate le 5 settimane di CIGD-Covid19 concesse in proroga a norma degli artt. 22 e ss. d.l. 18/2020 così come modificati dal d.l. 34/2020;



RETAIL FOOD SRL
VIA VICENZA 5/A
00185 ROMA
P.I. 08469981008



- ii) dal 22 giugno 2020 (o comunque dalla successiva data di integrale fruizione del trattamento di cui al punto 7.i)) fino al massimo al 31 ottobre 2020 verranno utilizzate le ulteriori quattro settimane di cui agli artt. 22 e ss. d.l. 18/2020 così come modificati e precisati dal d.l. 52/2020;
8. si precisa che, ai fini del computo delle settimane di CIGD-Covid19 verranno utilizzati i criteri di cui alla Circ. INPS 58/2009 e al messaggio INPS 1525/2020, secondo i quali i limiti massimi di Cassa Integrazione devono *“essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta”*, e che pertanto la Società potrà far ricorso al trattamento di CIGD-Covid19 anche in via frazionata (pur nel rispetto del limite delle settimane di cui sopra): qualora, in forza di questo criterio di calcolo, alla scadenza dei termini di cui al punto 7 che precede dovessero residuare periodi di CIGD-Covid19 già oggetto del presente accordo, le Parti concordano che la Società potrà fruirne presentando direttamente domanda agli Enti competenti.
9. le Parti riconoscono che la Società potrà collocare in CIGD-Covid19 i lavoratori di cui all’Allegato A – nei termini che precedono – anche preventivamente alla fruizione delle ferie residue 2019 non godute da parte dei medesimi.
10. la Società comunicherà entro la fine di ciascuna settimana il calendario lavorativo della settimana successiva, indicando altresì la riduzione d’orario di lavoro che verrà applicata; resto inteso che in caso di sospensione dell’intero settore di appartenenza, la Società potrà richiamare in servizio i lavoratori di cui all’Allegato A con un preavviso di 2 giorni.
11. ove possibile, compatibilmente con le esigenze aziendali e in funzione della professionalità dei dipendenti, nei reparti non sospesi *tout court* sarà effettuata la rotazione tra il personale beneficiario del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga – nel limite del possibile e tenuto conto delle qualifiche specifiche possedute dai dipendenti (per es. addetti anti-incendio e addetti alla sicurezza) – precisando sin d’ora che (i) non vi è fungibilità tra il personale impiegato presso i punti vendita e quello occupato in attività amministrative e di staff e che (ii) la rotazione potrà avvenire esclusivamente all’interno di ciascun singolo reparto aziendale impattato (e non sospeso) e – limitatamente a ciascun ambito così individuato – tra i dipendenti aventi il medesimo livello di inquadramento.
12. il Trattamento di fine rapporto dei lavoratori di cui all’Allegato A maturerà come previsto dalle vigenti normative durante l’utilizzo di ammortizzatori sociali per la sospensione o riduzione del rapporto lavorativo, mentre gli altri Istituti contrattuali (ferie, permessi, mensilità aggiuntive ecc.), seguiranno le regole previste dal CCNL nei casi di prestazione lavorativa ridotta o sospesa e, ai fini della determinazione dei ratei, verranno sommate le frazioni di mese lavorate (tale somma comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario lavorati, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni, mentre la frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata).
13. Perogazione del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga sarà a carico dell’INPS tramite le modalità di «pagamento diretto» di cui all’art. 22 co. 6 d.l. 18/2020. La Società si attiverà per inviare i dati necessari per l’anticipazione a carico INPS del 40% degli importi di CIGD-Covid19 come previsto dall’art. 22 quater co. 4 d.l. 18/2020 (in seguito alle modifiche di cui al d.l. 34/2020).
14. sulla base del presente accordo, la Società presenterà domanda di accesso alla CIGD-Covid19 nei tempi e con le modalità previste dall’articolo 22, 22 ter e 22 quater d.l.18/2020 e dell’emanando decreto ministeriale di cui all’art. 22 quater co. 5 d.l. 18/2020.
15. la Società presenterà la domanda per la fruizione dei periodi di cui ai punti 6.i), 6.ii) e 7.i) e, solo successivamente alla loro autorizzazione, anche quella per i periodi di cui ai punti 6.iii) e 7.ii).



RETAIL FOOD SRL
VIA VICENZA 5/A
00185 ROMA
P.I. 08469981008



16. le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. di categoria costituite, ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 22 co. 1 d.l. 18/2020 per la concessione CIGD, esplicitando lo stesso validità anche nelle Regioni nelle quali sono presenti unità locali dell'azienda come in allegato indicate. La presente intesa, infatti, sottoscritta dal sindacato nazionale assorbe e ricomprende le competenze delle segreterie territoriali, e ha validità, in quanto confermo, per tutte le regioni ove la società ha sede.
17. anche in considerazione del basso indice di liquidità della Società, e dunque per preservare la sua continuità finanziaria, non risulta possibile prevedere a carico della stessa, misure di anticipazione di futuri emolumenti. Ad ogni modo, la Società, con la collaborazione delle OO.SS. e delle loro articolazioni territoriali, si impegna a invitare i dipendenti di cui all'Allegato A ad aderire a eventuali iniziative promosse dagli Istituti di Credito in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta tra l'Associazione Bancaria Italiana, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di Datoriali.
18. le Parti si danno atto e convengono che la Società, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione dell'assegno, provvederà ad inviare comunicazioni ai lavoratori indicando le modalità di riduzione/sospensione. Le Parti acconsentono a che tali comunicazioni possano avvenire anche collettivamente, inviate a mezzo mail ordinaria e/o messaggio Whatsapp.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Per la Società


RETAIL FOOD SRL
VIA VICENZA 5/A
00185 ROMA
P.I. 08469981008

Per FILCAMS CGIL 

Per FISASCAT-CISL 

Per UILTUCS

